

Schema di decreto legislativo
recante
«Norme in materia ambientale»

* * *

Nota
sul parere reso dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati

* * *

Riscontrato il PARERE FAVOREVOLE reso dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia ambientale (*Atto n. 572*), ed esaminate le condizioni e le osservazioni che la medesima Commissione ha ritenuto di formulare, il Governo della Repubblica si pregia di rappresentare quanto segue.

* * *

In relazione alle condizioni apposte.

* * *

In merito alla Parte Seconda.

a) Ambito di applicazione della VIA (articolo 5).

La chiarificazione sulla fase di progettazione da sottoporsi a VIA è stata specificata, in accoglimento di quanto proposto, mediante emendamento al disposto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

b) Conseguenze dell'inerzia dell'amministrazione (articoli 12 e 31).

La disciplina è stata modificata, in accoglimento dell'emendamento suggerito, mediante l'introduzione di un'ipotesi di silenzio-rigetto (articoli 12, comma 2, e 31, comma 2), sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

c) Disciplina dell'informazione del pubblico (articolo 13).

L'emendamento suggerito è stato accolto mediante integrazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1, che nell'attuale versione include nell'oggetto dell'informazione al pubblico gli elementi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12, che ricomprendono i dati indicati dal parere in

oggetto, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

d) Scopi della procedura di VIA (articolo 24).

L'emendamento è stato accolto mediante l'introduzione della nuova lettera c) del comma 1 dell'articolo 24, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

e) Termini per le osservazioni (articolo 29).

Il termine di cui all'articolo 29, comma 1, è stato riportato a quarantacinque giorni, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

f) Disciplina integrativa sulla partecipazione al procedimento (articolo 29).

Il suggerito rinvio alla disciplina regionale integrativa delle norme sulla partecipazione al procedimento trova già soddisfazione in quanto disposto dall'articolo 43, sicchè la relativa condizione, in ragione del necessario raccordo sistematico fra le disposizioni, s'intende, sostanzialmente

RECEPITA.

* * *

g) Disciplina della partecipazione del pubblico (articolo 39).

La garanzia della partecipazione del pubblico è stata introdotta mediante emendamento puntuale al comma 4 dell'articolo 39, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

In merito alla Parte Terza.

h) Organi delle Autorità di bacino distrettuale (articolo 63).

La revisione suggerita è stata accolta mediante la complessiva ridefinizione degli organi delle Autorità di bacino, risultante dalla nuova

formulazione dell'articolo 63, commi 2, 4 e 6, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

i) Disciplina del piano di bacino (articolo 63).

Le modifiche indicate (articoli 63, 66, 69, 70 e 71) sono state accolte con una significativa riarticolazione del ruolo, delle caratteristiche e delle funzioni dei vari strumenti di pianificazione, la cui fisionomia risulta ora – in allineamento con quanto suggerito dal parere in oggetto – dalla rinnovata formulazione degli articoli 65, 66 e 121, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

j) Individuazione dei distretti idrografici (articolo 64).

All'individuazione dei distretti idrografici provvede ora direttamente lo schema di decreto, secondo la rinnovata versione dell'articolo 64, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

k) Redazione del piano di bacino (articolo 65).

Le modifiche suggerite hanno trovato accoglimento nella richiamata nuova definizione degli strumenti pianificatori, ed in particolare, quanto al punto in rubrica, nel nuovo disposto di cui al comma 3, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

l) Approvazione dei piani di gestione (articolo 66).

Il suggerimento proposto ha trovato accoglimento mediante l'integrale recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE nel nuovo comma 7 dell'articolo 66, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

m) Disciplina dei piani di tutela (articolo 121).

Le indicazioni sono state accolte mediante la citata ridefinizione dei piani di tutela, risultante dalla riformulazione degli articoli 65, 66 e 121,

sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

In merito alla Parte Quarta.

n) Procedura per la stipula degli accordi di programma (articolo 181).

L'integrazione suggerita è stata accolta mediante emendamento al comma 8 dell'articolo 181, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

o) Disciplina delle terre e rocce da scavo (articolo 186).

L'esigenza di una previsione volta a consentire l'introduzione di una disciplina per la semplificazione amministrativa è stata soddisfatta mediante l'emendamento risultante dal comma 7 dell'articolo 266, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

p) Spedizioni transfrontaliere (articolo 194).

L'emendamento proposto è stato integralmente accolto mediante introduzione della nuova lettera d) al comma 3 dell'articolo 194, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

q) Costituzione delle Autorità d'ambito (articolo 201).

L'estensione del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 201 è stata compiuta variando la durata del medesimo da sei a dodici mesi, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

r) Dotazioni minime degli ambiti territoriali ottimali (articolo 201).

La proposta di ridurre la prescrittività della disposizione che impone le dotazioni minime degli ambiti territoriali ottimali nei termini suggeriti (facoltà di accordi in deroga fra ambiti contigui), pur sottoposta ad attenta e profonda riflessione, non ha potuto trovare accoglimento in ragione dell'eccessivo sacrificio del principio di sussidiarietà che essa

comporterebbe. L'esigenza di dotazioni minime per ciascun ambito risponde infatti all'obiettivo, da un lato, di garantire autonomia ed efficienza alle attività nel medesimo svolte, e, dall'altro lato, di assicurare che, per l'eventualità in cui si verificano episodi di malfunzionamento o di inadeguato soddisfacimento dei bisogni dell'ambito, le dotazioni contigue possano opportunamente soccorrere. Quest'ultima possibilità, che vale come rimedio "di chiusura" del meccanismo degli ambiti, risulterebbe preclusa laddove, in forza dei citati accordi, ambiti contigui si trovassero a dipendere dalle medesime dotazioni, ipotesi nella quale, in aggiunta, gli eventuali fenomeni problematici determinerebbero effetti amplificati e di difficile arginazione.

In ragione di tali ponderate considerazioni, le indicazioni proposte non risultano accoglibili.

* * *

s) Disciplina dei consorzi (articoli 235, 236 e 264).

In accoglimento delle indicazioni suggerite, la disciplina dei consorzi è stata oggetto di una corposa revisione mediante ampia riscrittura degli articoli in rubrica, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

t) Ruolo delle province (articolo 242).

Il ruolo delle province è stato introdotto mediante emendamenti puntuali all'articolo 242, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

In merito alla Parte Sesta.

u) Disciplina della legittimazione ad agire (articolo 310).

Le indicazioni concernenti la legittimazione ad agire, benché potessero trovare soddisfazione in un'interpretazione sistematica delle disposizioni, sono state accolte mediante apposito emendamento al comma 1 dell'articolo 310, sicchè la relativa condizione s'intende

RECEPITA.

* * *

In relazione alle osservazioni formulate.

* * *

Ulteriormente esaminate le autorevoli osservazioni che la medesima

Commissione ha ritenuto di formulare, il Governo della Repubblica si pregia inoltre di rappresentare quanto segue.

* * *

In merito alla Parte Prima.

1) Disciplina dei successivi interventi normativi di rango primario.

E' stata recepita, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1 dell'articolo 3, la richiesta clausola di sola abrogazione espressa e di modifica mediante specifico riferimento alle singole disposizioni, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

In merito alla Parte Seconda.

2) Coordinamento con la disciplina dell'IPPC.

Con riguardo all'integrazione con la disciplina in materia di IPPC, è stata riconsiderata la scelta di evitare la riproduzione dell'intera regolamentazione nello schema di decreto; tale supplemento di riflessione ha peraltro condotto a confermare l'impostazione originaria, che consente di evitare un eccessivo magmatismo del testo pur garantendo, nel contempo e per il tramite degli introdotti rinvii recettivi, un efficace meccanismo di raccordo fra le discipline.

* * *

3) Uniformazione delle autorizzazioni non incluse nell'IPPC.

L'esigenza di uniformare la disciplina delle autorizzazioni in rubrica ha trovato soddisfazione mediante l'introduzione del nuovo comma 5 dell'articolo 51, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

4) Qualificazione delle fasi progettuali (articolo 4).

L'indicazione circa la qualificazione delle fasi progettuali da sottoporre a valutazione è stata recepita mediante emendamento all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

5) Oggetto dello studio d'impatto ambientale (articolo 5).

L'indicazione ha trovato recepimento per effetto di apposito emendamento all'articolo 5, comma 1, lettera l), sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

6) Ambito di applicazione della VAS (articolo 7).

L'indicazione ha trovato pieno accoglimento mediante la soppressione dell'inciso conclusivo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 7, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

7) Integrazione regionale della valutazione ambientale (articolo 8).

L'esigenza di rinvio alla disciplina regionale integrativa delle norme che regolano la valutazione ambientale trova già soddisfazione nel precetto di cui all'articolo 22, sicchè la relativa osservazione, in forza del necessario raccordo sistematico fra le disposizioni, s'intende sostanzialmente

ACCOLTA.

* * *

8) Termini per le osservazioni (articolo 10).

L'incremento del termine è stato recepito mediante emendamento all'articolo 10, comma 4, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

9) Trasmissione di documenti (articolo 16).

L'esigenza espressa è stata soddisfatta mediante puntuale emendamento al comma 2 dell'articolo 16, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

10) Norme secondarie sulle forme di pubblicità (articolo 28).

L'indicazione è stata recepita mediante la previsione, introdotta all'articolo 28, comma 2, lettera b), di un apposito atto regolamentare, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

11) Procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Il recepimento dell'indicazione suggerita, pienamente condivisa, non necessita peraltro di emendamenti puntuali al testo poichè a soddisfare l'esigenza ad essa sottesa vale la regolare applicazione di quanto previsto dai principi generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi. Per conseguenza, si ritiene che mediante la suddetta interpretazione adeguatrice di carattere sistematico la relativa osservazione debba intendersi

ACCOLTA.

* * *

12) Sistema di monitoraggio generale per la VIA (articolo 31).

I suggerimenti sul punto sono stati recepiti mediante l'introduzione del disposto di cui all'articolo 43, comma 5, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

13) Conseguenze dell'inerzia dell'amministrazione (articolo 32).

La disciplina conseguente all'inerzia dell'amministrazione non può condurre, nel caso di specie, alla definizione di un'ipotesi di silenzio significativo, attesa la piena necessità che l'autorità competente renda in ogni caso una pronuncia nell'ambito della procedura di verifica. La fattispecie contempla pertanto un caso di silenzio inadempimento, rispetto al quale, ai fini del soddisfacimento dell'esigenza di maggior chiarezza segnalata con la presente osservazione, s'introduce, mediante emendamento all'articolo 32, comma 3, il richiamo ai rimedi generali predisposti dall'ordinamento avverso tale situazione, sicchè, nel complesso, la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

14) Diritto all'unificazione dei procedimenti (articolo 34).

L'indicazione è stata recepita mediante emendamento puntuale all'articolo 34, comma 1, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

15) Grandi impianti di produzione di energia elettrica (articolo 37).

Il suggerimento è stato attuato mediante espunzione dei commi da 8 a 11 dell'articolo 37 e contestuale riscrittura dell'articolo 34, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

In merito alla Parte Terza.

16) Distribuzione delle funzioni amministrative (articolo 61).

L'osservazione non risulta materialmente accoglibile in quanto non risultano sussistere coste esorbitanti dalla delimitazione dei distretti idrografici e che pertanto possano essere assegnate alla competenza delle regioni.

* * *

17) Competenze amministrative già trasferite (articolo 61).

Il riparto delle competenze e funzioni amministrative resta, proprio in forza del disposto in rubrica, integralmente inalterato, ivi compresi i poteri delle regioni di provvedere alla subdelega delle funzioni. Peraltro, la disciplina da parte della legge statale delle funzioni subdelegate (compresa l'affermazione che statuisca la cristallizzazione dell'assetto attuale) non appare praticabile in quanto impinge su competenze propriamente regionali.

* * *

18) Bacini imbriferi montani (articolo 62).

Il richiamo è stato recepito mediante emendamento puntuale all'articolo 62, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

19) Contenuti necessari dei piani e rinvio alla legge di bilancio (articolo 65).

I rinvii di cui all'articolo in rubrica comprendono leggi speciali e ordinarie, fra le quali deve certamente includersi anche la legge di bilancio, che invero non è ascrivibile a categorie altre e diverse dalle predette.

* * *

20) Atti di pianificazione già emanati dalle autorità di bacino (articolo 68).

La previsione suggerita appare, da un lato, superflua in quanto

risulta immanente nel sistema la sopravvivenza di atti amministrativi adottati in attuazione di leggi successivamente abrogate e, per altro verso, suscettibile d'ingenerare equivoci circa la possibile ultrattività dei suddetti provvedimenti anche a seguito dell'adozione di atti successivi.

* * *

21) Definizione di «scarico» (articolo 74).

La definizione di «scarico» introdotta dallo schema di decreto mira con decisione al superamento delle gravi incertezze interpretative e ai numerosi contenziosi irrisolti (sia interni, con particolare riguardo alle varie e non sempre omogenee pronunce della Cassazione penale, sia comunitari) in ordine alla controversa nozione di «scarico indiretto», ed alla conseguente possibilità, all'origine delle suddette problematiche, che rilevanti ipotesi di introduzione di sostanze nei corpi ricettori in assenza di mezzi di condotta (come accade nelle ipotesi di tracimazione o percolamento) risultino escluse dalla definizione di «scarico» e per conseguenza sottratte al regime autorizzatorio.

* * *

22) Riferimenti normativi (articolo 93).

Mediante apposita modifica all'articolo 93, comma 1, l'osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

23) Domanda di concessione in sanatoria e domande concorrenti (articolo 96).

Dal disposto in rubrica si può ricavare che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria, nonché la relativa istruttoria, non precludono in nessun modo i diritti dei terzi, ciò che include necessariamente anche la tutela offerta alle domande concorrenti, non ravvisandosi quindi la necessità d'introdurre l'emendamento proposto.

* * *

24) Nozione di impresa agricola (articolo 101).

L'emendamento è stato accolto mediante revisione del comma 7 dell'articolo 101, sicché la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

25) Impianti di acquacoltura e piscicoltura (articolo 101).

La norma suggerita non abbisogna di emendamenti al testo, risultando distintamente in via interpretativa: la previsione di cui alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 101 costituisce infatti limitata eccezione alla disciplina generale, sicchè se ne deduce che laddove non ricorrano i presupposti della deroga trova piena applicazione la regola generale. Per conseguenza, si ritiene che mediante la suddetta interpretazione la relativa osservazione debba intendersi

ACCOLTA.

* * *

26) Disciplina degli apparecchi trituratorini (articolo 107).

Le indicazioni suggerite hanno trovato applicazione mediante emendamento all'articolo 107, con la sola esclusione della previsione relativa al comodato d'uso stante la necessità di garantire, sul punto, l'autonomia decisionale del gestore, sicchè la relativa osservazione s'intende per la maggior parte

ACCOLTA.

* * *

27) Titolo della Sezione Terza.

L'emendamento è stato recepito riformulando il comma 1 dell'articolo 141, apparendo questa una soluzione più conforme al contenuto complessivo della sezione. La relativa osservazione s'intende pertanto

ACCOLTA.

* * *

28) Elementi dei programmi di misure (articolo 116).

Il suggerimento è stato attuato provvedendo ad introdurre la parte A dell'Allegato 11, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

29) Riferimenti normativi (articolo 133).

La relativa osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

30) Disciplina delle gare per l'affidamento del S.I.I. (articolo 150).

Il rinvio ai criteri dettati dal comma 7 dell'articolo 113 del T.U.EE.LL.

appare soddisfacente dell'esigenza manifestata, posto che tale rinvio risulta chiaramente recettizio non solo della formulazione testuale, ma dell'integrale insieme di considerazioni alla medesima sottese, risultanti dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento.

* * *

31) Componenti di costo per la tariffa dei servizi idrici (articolo 154).

La disciplina delle tariffe per i servizi pubblici richiede necessariamente (come anche recentemente riconosciuto dalla Corte costituzionale – cfr. sent. n. 335/2005 e giurisprudenza precedente ivi richiamata) un'adeguata uniformità su territorio nazionale, obiettivo cui le previsioni contenute nell'articolo si propongono di addivenire. Va del resto precisato che il provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 154 è chiamato a determinare non l'ammontare della tariffa, bensì unicamente le componenti di costo per la determinazione, esattamente in prospettiva del fine che si è menzionato.

* * *

32) Periodo transitorio per l'Autorità di vigilanza (articolo 159).

Il periodo transitorio previsto per l'operatività dell'Autorità di vigilanza appare imprescindibile al fine di garantire adeguata efficienza dell'organo e di evitare soluzioni di continuità nell'operato da esso svolto, specialmente in relazione alla delicata ed estesa fase attuativa dello schema di decreto.

* * *

33) Rinvio a norme secondarie (articolo 160).

Il provvedimento previsto dall'articolo in rubrica appare necessario in quanto chiamato, fra l'altro, a determinare modalità e tariffe per le ipotesi di consulenza in esso previste.

* * *

34) Clausola d'invarianza della spesa (articolo 161).

La relativa osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

35) Disciplina del trasferimento degli impianti (articolo 172).

L'attuale formulazione dell'articolo 172 include già gli elementi di cui il parere raccomanda la considerazione, sicchè, in forza di tale interpretazione di carattere sistematico, la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

36) Allegato II alla Direttiva 2000/60/CE.

L'Allegato in rubrica si può rinvenire in parte nell'Allegato 1 e, in misura prevalente, nell'Allegato 2 alla parte terza dello schema di decreto.

* * *

In merito alla Parte Quarta.

37) Definizioni di smaltimento e recupero (articolo 183).

In ordine alle definizioni in rubrica, il relativo contenuto mira a recepire le motivazioni della condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 11 novembre 2004. Con riguardo, invece, alla nozione di «*gestore di rifiuti e di bonifica dei siti*», essa riprende il disposto di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, che costituisce la legge delega dello schema di decreto.

* * *

38) Rifiuti allo stato liquido (articolo 185).

Il suggerimento è stato recepito mediante emendamento all'articolo 185, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

39) Trasporto dei rifiuti (articolo 188).

I suggerimenti sono stati accolti mediante emendamento all'articolo 188 (la cui collocazione sistematica si giustifica in quanto la modalità di trasporto per i rifiuti pericolosi costituisce a tutti gli effetti onere) e soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 193, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

40) Obblighi d'informazione al catasto dei rifiuti (articolo 189).

Il carattere di pericolosità dei rifiuti giustifica e rende necessario l'obbligo in rubrica.

* * *

41) Tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 190).

Oltre all'inopportunità dell'introduzione di norme ad elevato livello di dettaglio nello schema di decreto, la disciplina in argomento rinvia

recettizamente, sul punto, alla specifica normativa in materia di IVA, sicchè le innovazioni che intervengano in tale regolamentazione risultano immediatamente applicabili alle fattispecie *de quibus*.

* * *

42) Rifiuti e fanghi in agricoltura (articolo 193).

Il suggerimento è stato recepito mediante emendamento puntuale al comma 8 dell'articolo 193 dello schema di decreto, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

43) Trasporto ferroviario (articolo 193).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

44) Criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali (articolo 195).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

45) Funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto (articolo 195).

Il riferimento suggerito è già incluso nell'articolo 195, comma 5, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

46) Organi ausiliari (articolo 197).

I suggerimenti sono stati accolti mediante emendamenti all'articolo 197, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

47) – 48) Gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali (articoli 199, 200 e 201).

Tutte le indicazioni sono state recepite mediante puntuale emendamento agli articoli in rubrica, sicchè le relative osservazioni s'intendono

ACCOLTE.

* * *

49) Rinvio alla disciplina regionale (articolo 202).

Come già esposto in relazione alla precedente osservazione n. 30, il rinvio ai criteri dettati dal comma 7 dell'articolo 113 del T.U.EE.LL. appare soddisfacente dell'esigenza manifestata dal parere in oggetto, posto che tale rinvio risulta chiaramente recettizio non solo della formulazione testuale, ma dell'integrale insieme di considerazioni alla medesima sottese, risultanti dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sull'argomento .

* * *

50) Esclusione di taluni impianti mobili (articolo 208).

Il suggerimento è stato recepito mediante emendamento all'articolo 208, comma 15, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

51) Composizione dell'organo direttivo dell'Albo nazionale rifiuti (articolo 212).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

52) Disciplina degli pneumatici fuori uso (articolo 228).

L'emendamento è stato recepito mediante opportuna revisione dell'articolo 228, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

53) CDR-Q (articolo 229).

L'esclusione rilevata dal parere in oggetto è stata ulteriormente considerata alla luce della disciplina comunitaria, tuttavia tale supplemento d'indagine ha condotto a riconfermare la disciplina dettata dall'articolo 229 dello schema di decreto.

* * *

54) Disciplina delle attività di pulizia manutentiva delle fognature (articolo 230).

L'emendamento è stato recepito mediante aggiunta del nuovo comma 5 dell'articolo 230, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

55) Riferimenti normativi (articolo 231).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

56) – 57) Disciplina dei consorzi e periodo transitorio (articoli 233 e 234).

Con riguardo all'opportunità di garantire un periodo di assuefazione in relazione al nuovo sistema dei consorzi, occorre rilevare che tale effetto discende già dal sistema di disciplina complessivamente inteso, ed in particolare sia con riguardo ai presupposti per l'operatività dei consorzi (che richiede in ogni caso l'approvazione e quindi l'adozione di uno statuto conformato sul modello predisposto a livello ministeriale) sia con riguardo al rinvio, operato dal comma 5 dell'articolo 265, ad un decreto ministeriale atto a definire i presupposti per l'ipotesi in cui i soggetti aderenti ai vigenti consorzi pongano in essere o aderiscano a nuovi consorzi o a forme ad essi alternative.

Con riguardo alle richieste esclusioni per il periodo transitorio nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, occorre rilevare che sino all'adozione del predetto decreto non si verifica l'attuazione della disciplina, sicchè non può correlativamente disporsi alcuna esclusione dal relativo ambito di applicazione.

* * *

58) Disciplina delle utenze non domestiche (articolo 238).

L'esigenza manifestata dal parere in oggetto risulta soddisfatta dal comma 10 dell'articolo 238, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

59) Bonifica delle aree industriali dismesse (articolo 242).

La suggerita inclusione dei soggetti accreditati appare incompatibile con l'essenziale ruolo dell'autorità pubblica rispetto alle attività previste dall'articolo in rubrica.

* * *

60) Disciplina e termini degli accordi di programma (articolo 246).

I suggerimenti sono stati recepiti mediante l'integrale emendamento

dei tre commi dell'articolo 246, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

61) Abrogazioni (264).

La richiesta abrogazione non risulta necessaria in quanto il citato comma 29 dell'articolo 1 della legge n. 308/2004 reca modifiche ed integrazioni a disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997, il quale ultimo viene integralmente abrogato (*scilicet*, nella versione risultante dai suddetti emendamenti) dall'articolo 264, comma 1, lettera i), dello schema di decreto. Pertanto, l'effetto sostanziale auspicato dal parere risulta pienamente raggiunto, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

In merito alla Parte Quinta.

62) Materiali agricoli (articolo 269).

Rispetto ai suggerimenti proposti, si deve segnalare che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 272, e del rinvio da essi effettuato all'allegato IV alla parte quinta, lo schema di decreto già contempla una serie di esclusioni per alcune attività agricole.

* * *

63) Poteri amministrativi (articolo 271).

In ordine alle segnalazioni effettuate, si rileva che la disposizione in rubrica si limita a riprodurre l'analoga previsione contenuta nel decreto legislativo n. 59/2005 ai sensi della quale l'autorizzazione integrata ambientale può fissare limiti anche diversi rispetto a quelli previsti dalle singole normative, purchè non siano meno severi, così adottando un modello che mira a garantire un livello minimo di tutela ed a consentire, in caso di autorizzazione integrata ambientale, la definizione di soglie più restrittive.

* * *

64) Nozione di «modifica sostanziale» (articolo 269).

Tutte le indicazioni proposte sono state recepite mediante emendamenti, rispettivamente, al comma 7 dell'articolo 269, in modifica della durata quindicennale, al comma 8 del medesimo articolo 269, in accoglimento della diversificazione di disciplina con riguardo alla natura sostanziale o no della modifica, ed al comma 1 dell'articolo 279 con riferimento alla differenziazione delle sanzioni, sicchè la relativa

osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

65) Convogliamento delle emissioni (articolo 270).

Le indicazioni suggerite sono state recepite, in primo luogo, mediante emendamento puntuale al comma 2 dell'articolo 270; con riguardo alle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, non si è provveduto all'indicazione di specifiche ipotesi anche in relazione a quanto approfondito circa il contenuto della successiva osservazione inclusa nel punto in rubrica, ed in particolare alla svolta riflessione di ordine tecnico che ha condotto a ritenere l'obbligo di camino singolo non determinante obblighi eccessivamente gravosi in considerazione del fatto che esso s'impone a carico del singolo macchinario e non certo dell'intero stabilimento. Chiarito in tal senso il possibile equivoco interpretativo suscitato dalla dizione «impianto» che ricorre nello schema di decreto, pare non più sussistere la *ratio* sottesa alla modifica suggerita, sicchè nel complesso la relativa osservazione può intendersi

ACCOLTA.

* * *

66) – 67) Disciplina degli impianti (articolo 271).

Tutte le considerazioni svolte sono state recepite mediante emendamenti all'articolo 271 e, con particolare riguardo ai valori di riferimento per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 nelle more dell'emanazione del decreto di integrazione dell'Allegato I, ai commi 5 e 8 del medesimo articolo, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

68) Riproduzione di norme (articolo 271).

La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 271 non appare superflua sia perché, per effetto della riproduzione, assegna rango primario a norma precedentemente contenuta in un decreto del Presidente della Repubblica, sia perché la fonte atto recante la suddetta norma viene espressamente abrogata dallo schema di decreto.

* * *

69) Recepimento di norme (articolo 271).

Il suggerimento è stato recepito mediante emendamento all'articolo 271, al comma 9, lettera b), sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

70) Rettifica errore materiale (articolo 272).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

71) Disposizioni sanzionatorie (articolo 279).

La proposta suggerita è stata recepita mediante emendamento, all'articolo 279, comma 1, volto alla differenziazione delle fattispecie sanzionatorie, sicchè la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

72) Regime transitorio (articolo 281).

Rispetto ai rilievi formulati, si segnala che il regime transitorio previsto dalla disposizione in rubrica è in effetti unico, pur prevedendo differenti scadenze temporali per l'adeguamento alle previsioni dello schema di decreto; tale diversificazione si fonda sulla differente vetustà delle singole autorizzazioni, e mira al razionale obiettivo di garantire l'adeguamento delle autorizzazioni esistenti in tempi diversi al fine di evitare l'imminente inadeguatezza delle autorizzazioni più recenti rispetto a quelle più risalenti, così nel complesso predisponendo una migliore organizzazione dei pubblici uffici ed una maggiore tutela per gli utenti interessati.

* * *

In merito alla Parte Sesta.

73) Danno derivante da attività pericolose.

L'attuazione della Direttiva 2004/35/CE implica, da parte del legislatore, la scelta fra i possibili modelli normativi che appaiano i più adeguati, da un lato, a garantire la puntuale applicazione della disciplina comunitaria, e, dall'altro lato, ad integrare l'ordinamento interno con istituti e forme adeguatamente coordinate e coerenti.

In questo senso, l'attuazione della disciplina concernente la responsabilità per danno all'ambiente è stata perseguita dallo schema di decreto mediante un modello diverso da quello suggerito dal parere in oggetto, ma comunque soddisfacente delle esigenze comunitarie.

La soluzione offerta dal parere disegna, infatti, un quadro in cui, da una parte, per le attività pericolose vige in ogni caso (tanto con riguardo alla prevenzione ed al ripristino, quanto con riguardo al risarcimento) la

responsabilità oggettiva, mentre, dall'altra parte, vige in ogni caso la responsabilità soggettiva.

Lo schema di decreto ha invece adottato un modello che prevede una differente distribuzione della gravità della responsabilità, ed in particolare: per un verso, ha assimilato la responsabilità per attività pericolose a quelle per altre attività, ma, per altro verso, ha previsto per i compiti di prevenzione e di ripristino una responsabilità oggettiva estesa a tutte le attività, limitando la responsabilità soggettiva alle sole ipotesi di risarcimento del danno.

In questo modo si è ugualmente garantita la *ratio* sottesa alla disciplina comunitaria (che esige la determinazione di ipotesi di responsabilità che prescindano da un nesso di imputazione soggettiva), nel contempo assicurando la maggiore coerenza con l'ordinamento nazionale nella parte in cui evita la configurazione di forme di responsabilità risarcitoria oggettiva, rafforzando invece l'imputazione oggettiva quanto agli oneri di prevenzione e di ripristino (che, non configurandosi in termini di responsabilità risarcitoria, non determinano incongruenze con l'ordinamento nazionale).

Il suddetto modello, quindi, se da una parte appare meno restrittivo di quello suggerito nel parere (poiché esclude la responsabilità risarcitoria oggettiva per attività pericolose, di dubbia ammissibilità nel nostro ordinamento), dall'altra parte se ne distingue per maggiore severità (laddove estende il nesso d'imputazione oggettiva a tutte le attività, pericolose e non, quanto agli obblighi di prevenzione e ripristino).

* * *

74) Danno all'atmosfera.

Il suggerimento è stato recepito rimuovendo la previsione dall'elenco di cui all'articolo 300, sicché la relativa osservazione s'intende

ACCOLTA.

* * *

75) Collocazione sistematica.

La revisione della collocazione sistematica non appare necessaria, anche in ragione del ruolo complessivo assunto dalla previsione nella struttura dello schema di decreto (come del resto confermato dalle indicazioni provenute, sull'argomento, in sede di audizione con le parti sociali).

* * *

76) Forme di responsabilità oggettiva.

Si rinvia a quanto precisato a proposito dell'osservazione n. 73.

* * *

77) Rettifica errore materiale (articolo 308).

L'osservazione è stata

ACCOLTA.

* * *

78) Coordinamenti normativi.

L'osservazione è stata

ACCOLTA.